

Associazione di Promozione Sociale " XO eXtraOrdinary-Centro di Studi e pratiche
sull'Extraordinarietà"

Codice fiscale 93561650727

Sede legale Via Bramante 10



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 15 /01 /2026, alle ore 9.00, presso la sede dell'APS in Casamassima alla Via Bramante 10 telematica"),

si è riunita l'**Assemblea straordinaria dei soci**, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Adeguamento dello statuto alle richieste del RUNTS e al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
2. Approvazione del nuovo testo statutario
3. Varie ed eventuali

Costituzione dell'assemblea

Assume la presidenza il Sig. Masi Claudio in qualità di Presidente dell'associazione.

Il Presidente nomina Segretario la dott.ssa Vincenza Carnimeo in qualità di commercialista dell'associazione.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- sono presenti il 100% dei soci aventi diritto al voto
- l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto

Svolgimento

Il Presidente illustra ai presenti le **richieste di adeguamento formulate dal RUNTS**, rendendo noto che tali modifiche sono necessarie per il perfezionamento / ~~mantenimento~~ dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Viene quindi data lettura del **nuovo testo dello statuto**, che recepisce le suddette modifiche e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia discussione, l'assemblea

Delibera

L'assemblea **approva** il nuovo statuto dell'associazione, così come letto e allegato al presente verbale, che **sostituisce integralmente il precedente statuto**.

Il Presidente viene incaricato di:

- provvedere alla **registrazione del verbale** e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate, se dovuto
- depositare la documentazione aggiornata presso il RUNTS

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10.30

Letto, approvato e sottoscritto.

Casamassima 15/01/2026

Il Presidente Massimo Claudio

Il Segretario Vincenza Carmineo

✂ Allegato A: Statuto aggiornato

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il **10 FEB. 2026**
al n. **375** serie **2**
esatte € 200.00 (Duecento)
L'Incaricato (*)
Rocco DAMATO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina S. I. V. F.



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

"XO eXtraOrdinary – Centro di Studi e Pratiche sull'Extraordinarietà"



Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e sede

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Casamassima (Ba) quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "XO eXtraOrdinary – Centro di Studi e Pratiche sull'Extraordinarietà", in forma abbreviata "XO eXtraOrdinary APS" in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (Runts) allorquando istituito. L'acronimo XO rappresenta la fusione di due concetti: "X" per Extra e "O" per Ordinary. Il termine richiama la curva gaussiana, dove l'ordinario rappresenta la media statistica, mentre l'extra si riferisce a tutto ciò che si discosta da essa — le code laterali della distribuzione — includendo caratteristiche atipiche, ma spesso anche straordinarie. L'intento è sottolineare la bellezza e il valore della diversità neurobiologica, non solo come deviazione dalla norma, ma come potenziale risorsa.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione XO eXtraOrdinary APS, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha lo scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

Art. 2 – Finalità

L'associazione opera per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui art.5 del codice del terzo settore: Si stima che circa il 10% della popolazione presenti uno sviluppo e un funzionamento neurobiologico atipico, con profili cognitivi, emotivi, relazionali e comportamentali che si discostano dalla media statistica. Questo può comportare esperienze di disagio personale e sociale, soprattutto in contesti in cui le istituzioni, i servizi sanitari e scolastici risultano impreparati a rispondere in modo adeguato, a causa di lacune culturali, organizzative e normative. L'associazione XO eXtraOrdinary nasce per valorizzare la neuro diversità come

espressione autentica dell'umanità, promuovendo un modello equo e sostenibile di inclusione, sostegno e crescita personale e sociale. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai principi di inclusione, equità, partecipazione, valorizzazione delle differenze individuali e promozione del benessere della persona. In particolare, l'associazione opera per:

- la promozione della neuro diversità come valore umano e sociale;
- la diffusione di una cultura dell'extra-ordinarietà intesa come pluralità di funzionamenti cognitivi, emotivi e relazionali;
- il sostegno allo sviluppo armonico della persona lungo tutto l'arco della vita;
- il contrasto a ogni forma di discriminazione, stigma ed esclusione sociale;
- la promozione della partecipazione attiva delle persone, delle famiglie e delle comunità.

Art. 3 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS, e in particolare:

- a) interventi e servizi sociali, educativi e di supporto alla persona e alla famiglia (art. 5, comma 1, lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie, nel rispetto della normativa vigente;
- c) educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, divulgazione scientifica e promozione della conoscenza;
- g) organizzazione di convegni, seminari, corsi, laboratori, gruppi di lavoro e iniziative pubbliche coerenti con le finalità associative.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

Ai sensi dell'art 6 del D.lgs. 1117/2017 l'associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Art. 4 – Soci- diritti e doveri

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che condividono le finalità e intendano partecipare alla vita associativa, senza discriminazioni di natura economica, professionale, sociale o di altra natura e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono altresì essere ammessi come soci altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualità di socio si perde per:

- morte;
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo

Art. 5 – Volontari-Sostenitori-Lavoratori

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art 18 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 7 – Assemblea dei soci-

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto di voto se scritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno,
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio,
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo:
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.



L'assemblea, è convocata almeno 10 gironi prima del giorno previsto mediante invio mail o raccomandata a.r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms ovvero con altri messi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Competenze inderogabili dell'Assemblea:

- Discute e approva il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- Definisce il programma generale annuale delle attività
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'associazione;

- deliberazione sulla devoluzione del patrimonio; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre la seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può avere massimo tre deleghe. Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere redatte con verbale sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori eletti nominati dall'atto costitutivo.

Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile e non deve essere interdetto o inabilitato o fallito dai pubblici uffici o incapace ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia una materia da deliberare e quando qualcuno ne fa richiesta

I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo mail almeno 5 giorni prima della riunione stessa

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci:

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede

alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Art. 09: Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Ha la firma legale e rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza

Art 10: Il Tesoriere:

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di

Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art 12 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.

31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà

formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque

secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto

che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle

di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il

conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 15 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione.

Art 16 : Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art 17: Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art 18: Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art 19: Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 15/01/2026

SEDE LEGALE : VIA BRAMANTE 10- 70010 CASAMASSIMA

PRESIDENTE pro tempore : Claudio Masi

